



**Principi di riferimento per l'adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/01**

INDICE

Definizioni	4
PARTE GENERALE.....	5
1. Introduzione	6
1.1 Quadro normativo di riferimento	6
1.2 Le Linee Guida di Confindustria	7
1.3 Modello e Codice Etico	7
2. Il Modello di <i>Governance</i> e l'Assetto Organizzativo di Fintyre S.p.A.	8
2.1. Fintyre S.p.A.	8
2.2 L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti.....	8
2.3. Gli strumenti di <i>governance</i> di Fintyre S.p.A.....	9
2.4 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure	10
2.5. Rapporti infragruppo	11
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fintyre S.p.A.	12
3.1 Il progetto di Fintyre S.p.A. per la definizione del proprio modello	12
3.1.1 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001	12
3.1.2 Identificazione dei <i>Key officer</i> , analisi dei processi e delle attività sensibili	13
3.1.3 <i>Gap analysis</i>	13
3.1.4 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo	14
3.2 La funzione del Modello.....	14
3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello	14
3.4 Il Modello di Fintyre S.p.A.....	16
4. L'OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001	18
4.1 L'OdV di Fintyre S.p.A.	18
4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV	18
4.2 Funzioni e poteri dell'OdV	20
4.3 Reporting dell'OdV verso gli organi societari.....	21
4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	22
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	24
5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	25
5.1 Premessa	25
5.2 Dipendenti.....	25
5.3 Altri destinatari	26
6. Sistema disciplinare	26
6.1 Funzione del sistema disciplinare	26
6.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati	26
6.2.1 Sistema disciplinare.....	26
6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	28
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	30
6.4 Misure nei confronti degli Amministratori	30
6.5 Misure nei confronti dei Sindaci.....	30
6.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei <i>Partner</i>	30

7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello	31
7.1 Verifiche e controlli sul Modello.....	31
7.2 Aggiornamento ed adeguamento	31
8. Adozione del Modello nel Gruppo	33
8.1 Adozione e modifiche del Modello. Regole e principi generali	33
PARTE SPECIALE	35
1. Finalità della Parte Speciale.....	35
2. Individuazione della attività sensibili	35
3. Il sistema dei controlli.....	40
3.1 Il sistema dei controlli in Fintyre	40
3.1.1 <i>Standard</i> di controllo generali	40
3.1.2 <i>Standard</i> di controllo specifici	40
APPENDICE A.....	61
Il d.lgs. 231/01	61

Definizioni

- “Attività Sensibili”: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “CCNL”: Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro attualmente in vigore e applicati da Fintyre S.p.A.;
- “Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- “Codice Etico”: adottato da Fintyre S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2012;
- “Organismo di Vigilanza” (OdV): organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Fintyre S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- Destinatari: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Fintyre S.p.A. (compresi i dirigenti);
- “D.lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Fintyre”: Fintyre S.p.A.;
- “Gruppo”: Fintyre S.p.A. e le società da essa controllate;
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 che sarà adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fintyre S.p.A.;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di Fintyre S.p.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (fornitori, distributori, commissionari soggetti con cui la società costituisca raggruppamento temporaneo d’impresa - RTI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle Attività Sensibili;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

PARTE GENERALE

1. Introduzione

1.1 Quadro normativo di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il decreto legislativo 231 (di seguito, il "d.lgs. 231"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Il d.lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

La commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, si applicano sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- abusi di mercato;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reati per l'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e

- religiosa;
- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
- reati tributari;
- contrabbando.

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per una più ampia trattazione del d.lgs. 231/01 si rinvia all'**Appendice A**.

1.2 Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello Fintyre S.p.A. si è ispirata alle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001”* (di seguito, le *“Linee Guida di Confindustria”* o semplicemente *“Linee Guida”*) come da ultimo emesse da Confindustria in conformità all'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

1.3 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da Fintyre S.p.A., pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al d.lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di *“deontologia aziendale”* che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.

2. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo di Fintyre S.p.A.

2.1. Fintyre S.p.A.

Il “Gruppo Fintyre” è attivo nel mercato della distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio nazionale dei pneumatici di sostituzione per ogni tipo di veicolo da strada e per macchinari ad uso agricolo o industriale.

A seguito dell’acquisizione del Gruppo All Pneus, avvenuta nel mese di aprile 2009 il Gruppo opera su tutto il territorio nazionale con una struttura logistica che comprende complessivamente 16 depositi, dislocati per la maggior parte nelle regioni del Centro e del Nord Italia. Il mercato del Sud Italia è coperto attraverso i depositi di Soriano nel Cimino (VT) ed il deposito di Nola (NA).

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto, la vendita ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di pneumatici, ruote, accessori, veicoli, di pezzi di ricambio ed accessori per veicoli in genere e parti di veicoli in genere, di olii lubrificanti, ivi compreso il servizio di assistenza, applicazione, trasformazione e riparazione di tutti gli articoli connessi con l'oggetto sociale e l'istituzione di depositi, merci presso terzi, nonché la ricostruzione di pneumatici e l'esercizio di officina meccanica;
- b) la fornitura di servizi commerciali e di marketing in genere e lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività mirata alla promozione, allo sviluppo ed alla pianificazione della vendita di pneumatici ed affini;
- c) l'elaborazione dei dati, anche per conto terzi, relativi alla contabilità generale, a quella analitica ed alla fatturazione, nonché di dati relativi al personale, dati, comunque, forniti dalla clientela, il tutto con tassativa esclusione di ogni attività professionale; l'esercizio di attività di Banca Dati per la gestione e l'archiviazione di tutti i dati statistici e contabili;
- d) l'assunzione di partecipazioni, ma non per il collocamento, in altre società ed enti, qualunque sia l'oggetto sociale ed il carattere dell'attività esercitata ad eccezione di società od enti operanti nel settore immobiliare, creditizio ed assicurativa;
- e) il finanziamento delle società od enti in cui partecipa, nonché il coordinamento organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario degli stessi.

2.2 L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti

Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 15 membri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dello statuto sociale al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà, per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dallo statuto stesso non sia inderogabilmente riservato alle decisioni dei soci e all’assemblea degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’art.

2381 comma 4 c.c..

Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, o da due Consiglieri con firma congiunta ovvero dal Presidente del collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno 3 giorni o nei casi di urgenza 1 giorno prima, della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o il Consigliere più anziano per carica o in subordine, per età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di comunicazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Collegio Sindacale

Ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati dall'assemblea dei soci secondo la procedura indicata dall'art. 30 dello Statuto.

I Sindaci possono essere eletti fra soci e non soci e restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Per tutta la durata del loro incarico i soci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci, anche mediante mezzi di comunicazione.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

Se la Società non fa ricorso al capitale di rischio il controllo contabile di cui all'art 2409 bis del c.c. potrà essere esercitata dal Collegio Sindacale oppure da un revisore contabile o società di revisione. L'organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio.

2.3. Gli strumenti di governance di Fintyre S.p.A.

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Disposizioni Organizzative: che individua le unità organizzative definendo, nel contempo, le dipendenze gerarchico e/o funzionali e relative responsabilità.

Sistema delle deleghe e delle procure: che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa.

Sistema Normativo Procedurale: comprende l'insieme delle norme (linee guida e procedure che regolamentano le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività e delle fasi che costituiscono i processi aziendali.

Codice Etico: esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi

della Società e del Gruppo stesso.

2.4 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure

La Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, disposizioni organizzative, linee guida/procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne si caratterizzano con i seguenti elementi:

- (i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" il trasferimento, non occasionale, all'interno dell'azienda, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Si intende per "procura" il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto di Fintyre S.p.A. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse non

prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal sistema di controllo interno;

- copie delle procure saranno trasmesse all’OdV.

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con il manuale di organizzazione aziendale e le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

2.5. Rapporti infragruppo

Le prestazioni di servizi, svolte da Fintyre S.p.A. in favore delle società del Gruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia è inviata, su richiesta, all’Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, tale contratto di prestazione di servizi, deve prevedere: ruoli e responsabilità riguardanti l’attività in oggetto e la definizione delle seguenti clausole:

- l’obbligo, da parte della società del Gruppo che riceve il servizio, di fornire, dati, informazioni e notizie di carattere necessario ed indispensabile per la prestazione dei servizi medesimi e di comunicare tempestivamente le circostanze e/o i fatti e/o i dati e/o le informazioni tali da comportare significative e rilevanti modificazioni e/o variazioni nelle modalità, nei contenuti e/o nei tempi di esecuzione dei Servizi;
- clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al d.lgs. 231/01, definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal d.lgs.231/01 e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del contratto;
- clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle Parti in un procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e/o in caso di emissione nei confronti di una delle Parti di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività lavorativa di qualsiasi natura e/o durata; la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l’altra parte per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla suddetta violazione.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fintyre S.p.A.

3.1 Il progetto di Fintyre S.p.A. per la definizione del proprio modello

Fintyre S.p.A. ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del modello di organizzazione e gestione *ex d.lgs. 231/2001* (di seguito, il “Modello”) di cui all’art. 6 del citato Decreto.

Sebbene l’adozione del presente Modello costituisca una “facoltà” dell’ente e non un obbligo, Fintyre S.p.A. ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di *Governance*, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione “attiva” dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida Confindustria e alle politiche di Gruppo.

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

3.1.1 Avvio del progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “attività sensibili”).

Scopo della Fase 1 è stato appunto l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare delle attività sensibili.

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di Fintyre S.p.A., svolta al fine di meglio comprendere l’attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l’individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con l’Alta Direzione:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;
- analisi storica (“case history”) dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali,

- civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
 - individuazione delle attività sensibili ex d.lgs. 231/2001;
 - individuazione delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

3.1.2 Identificazione dei *Key officer*, analisi dei processi e delle attività sensibili

La prima attività della Fase 2 è stata quella di identificare i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “*key officer*”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

I *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sulle attività delle singole funzioni.

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare le attività sensibili individuate nella Fase 1 e gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto lo scopo di esaminare gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle attività.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l’altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

Le interviste sono state realizzate da consulenti legali affiancati dalle risorse di Fintyre S.p.A. dedicate al Progetto.

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con i *Key Officer* intervistati e con l’Alta Direzione.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 2 i cui contenuti fondamentali sono:

- esecuzione di interviste con i *key officer* al fine di raccogliere, per le attività sensibili individuate nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:
 - le attività svolte;
 - le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
 - i relativi ruoli/responsabilità;
 - il sistema dei controlli esistenti;
- formalizzazione delle interviste in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

3.1.3 *Gap analysis*

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell’individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as-is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

La terza fase si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* con l'Alta Direzione.

3.1.4 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire il modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 di Fintyre S.p.A., articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite da Confindustria.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a Fintyre S.p.A. di beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua cultura di *Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Fintyre S.p.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Fintyre S.p.A. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle Attività Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da Fintyre S.p.A. e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "*as-is*") esistenti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2 e relativa al d.lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo in essere in azienda e nel

Gruppo.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire, Fintyre S.p.A. ha individuato:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante e delle direttive emanate dalla Capogruppo;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico - funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo (Disposizioni organizzative e Procure);
- il Codice Etico adottato da Fintyre S.p.A.;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso; il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Attività Sensibili di Fintyre S.p.A.;
- i requisiti indicati dal d.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione a un OdV interno a Fintyre S.p.A. del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
 - i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
 - infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle attività sensibili.

3.4 Il Modello di Fintyre S.p.A.

La costruzione da parte di Fintyre S.p.A. di un proprio Modello ha comportato, dunque, un'attività d'adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso.

Il d.lgs. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del decreto, un valore scriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal decreto.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui all'art.30 del d.lgs.81/2008 per le parti corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007*. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- OdV;
- flussi informativi da e verso l'OdV e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

- Principi di riferimento del Modello (il presente documento);
- Codice Etico.

Il documento relativo ai Principi di riferimento del Modello è strutturato:

- nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento (dettagliato nell'Appendice A);
 - alla metodologia adottata per le attività di risk assessment e gap analysis;
 - alla individuazione e nomina dell'OdV di Fintyre S.p.A., con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- nella Parte Speciale, volta ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
 - alle attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati standard di controllo.
- nell'Allegato A che contiene una descrizione del quadro normativo di riferimento.

4. L'OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001

4.1 L'OdV di Fintyre S.p.A.

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'OdV l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'OdV *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* dell'OdV al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di OdV;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e *“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. In assenza di tali indicazioni, Fintyre S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto.

4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV

L'OdV di Fintyre S.p.A. è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e decade alla data di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina di nuovi rappresentanti dello stesso.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità

quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, anche in primo grado, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento a eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'OdV.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'OdV, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 4.3; l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 7;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza, anche in primo grado, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale

incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’OdV.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.2 Funzioni e poteri dell’OdV

Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l’organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto è all’organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

All’OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all’OdV sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare l’adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
 - modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello,

nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

- promuovere gli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente capitolo 4 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001. Il Consiglio di Amministrazione di Fintyre S.p.A. curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.3 Reporting dell'OdV verso gli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, alla necessità di interventi modificativi.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'OdV predispone:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap. 5 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.) da presentare a Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare a Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto

organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Fintyre S.p.A. sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dal OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne Consulenti e *Partner*, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il suo diretto superiore gerarchico. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente può riferire direttamente all'OdV;
- i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di Fintyre S.p.A., effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema Disciplinare).
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate

erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non compresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Le informazioni potranno essere inviate attraverso l'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@fintyre.it.

Si segnala, inoltre, in tema di flussi informativi, l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (sistema noto come “*whistleblowing*”), la quale introduce nell'ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore (“*whistleblower*”) che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l'introduzione all'art. 6 del Decreto dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In tale contesto, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche *whistleblower*) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in

ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato del *whistleblower* nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ai sensi della Legge n. 179/2017 a tutela del c.d. whistleblowing nel settore privato, si rammenta che gli autori di tali segnalazioni saranno tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta derivante dalle stesse e sarà assicurata la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

5.1 Premessa

Fintyre S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Fintyre S.p.A. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Fintyre S.p.A. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere gli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

5.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Fintyre S.p.A. intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto, nonché delle aree in cui essi operano.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. È inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Principi di riferimento del Modello, codice etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia dei Principi di riferimento del Modello e del codice etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.

Ai dirigenti di Fintyre S.p.A. e ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Specularmente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi dirigenti sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al

momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Fintyre S.p.A. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: Consulenti e *Partner*).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi Fintyre S.p.A. fornirà un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del codice etico.

Fintyre S.p.A., tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

6. Sistema disciplinare

6.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

6.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati

6.2.1 Sistema disciplinare

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Fintyre S.p.A. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Fintyre S.p.A., soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e al Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti del Commercio (di seguito semplicemente "CCNL") costituiscono sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Fintyre S.p.A. - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

A ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
- il provvedimento disciplinare deve essere comminato non oltre 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione;
- ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di Fintyre S.p.A..

6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Fintyre S.p.A. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a Fintyre derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di **“biasimo verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. incorre nel provvedimento di **“biasimo scritto”** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. incorre nel provvedimento della **“multa”**, non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione, il

lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

4. incorre nel provvedimento della “**sospensione**” dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Fintyre S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile del Personale, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Viene comunque attribuito all'OdV, in collaborazione con il Responsabile del Personale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei *Partner*

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei *Partner* delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e determinerà la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.

Resta salva la prerogativa di Fintyre S.p.A. di richiedere il risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'OdV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'OdV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio, la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega

ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

8. Adozione del Modello nel Gruppo

I principi e le regole generali di cui al presente Modello devono essere recepiti nel Modello adottato da parte delle altre società del Gruppo.

Fintyre S.p.A. comunica, con le modalità che riterrà più opportune, alle società appartenenti al Gruppo il presente Modello e ogni suo successivo aggiornamento.

Ciascuna società dovrà adottare un proprio modello organizzativo e di controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, in relazione alle concrete esigenze operative, che verrà approvato con apposita delibera dai Consigli di Amministrazione delle società stesse e trasmesso a Fintyre S.p.A..

Nella predisposizione del proprio modello le società appartenenti al Gruppo si ispirano ai principi del presente Modello e ne recepiscono i contenuti, salvo che l'analisi delle proprie attività a rischio evidenzia la necessità o l'opportunità di adottare diverse o ulteriori specifiche misure di prevenzione rispetto a quanto indicato nel presente Modello. Le società appartenenti al Gruppo comunicano all'Organismo di Vigilanza di Fintyre S.p.A. gli eventuali aspetti problematici riscontrati nel conformare il proprio Modello alle disposizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Fino all'adozione del proprio Modello, le società appartenenti al Gruppo assicurano la prevenzione dei fatti di reato attraverso idonee misure di organizzazione e di controllo interno.

Ciascuna società appartenente al Gruppo cura l'attuazione del proprio Modello e nomina un proprio Organismo di Vigilanza. Nelle società di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono, in forza dell'art. 6, comma 4, del Decreto, essere svolte direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

8.1 Adozione e modifiche del Modello. Regole e principi generali

I principi e le regole generali di cui al presente Modello devono essere recepiti nel Modello adottato da parte delle altre società del Gruppo.

In particolare, i Modelli delle società del Gruppo devono contenere, analogamente al presente Modello e coerentemente con i suoi contenuti, i seguenti principi e regole generali, fatti salvi gli inevitabili adattamenti formali:

- per quanto attiene alla **Parte Generale**, costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:
 - quadro normativo di riferimento (dettagliato nell'appendice A);
 - metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis*;
 - individuazione e nomina dell'OdV di Fintyre S.p.A., con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- per quanto attiene alla **Parte Speciale** costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:
 - principali fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001;
 - *standard* di controllo generali del sistema dei controlli.

Non costituiscono principi e regole generali, ma si differenziano nella sostanza all'interno di

ciascun Modello, le Attività Sensibili individuate in ciascuna società del Gruppo, nonché le procedure specifiche, previste e costruite *ad hoc* sulla singola realtà aziendale interessata, da adottare nell'espletamento delle attività a rischio di Reati.

Fintyre comunica tempestivamente alle società del Gruppo ogni modifica ed integrazione apportata alle Regole ed ai Principi Generali. Tali modifiche devono essere tempestivamente recepite anche nei Modelli delle società del Gruppo con apposita delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica o integrazione che ciascuna delle società del Gruppo intenda apportare di propria iniziativa alle Regole ed ai Principi Generali del proprio Modello, deve essere previamente comunicata all'OdV di Fintyre che potrà formulare le sue osservazioni in proposito.

PARTE SPECIALE

1. Finalità della Parte Speciale

La struttura del Modello con la previsione di una “Parte Speciale” consente l’evidenza, nell’ambito di ciascuna delle macro aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal d.lgs. n. 231/2001, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello.

La “Parte Speciale” va messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e nelle procedure aziendali che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- “Principi di riferimento per l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01”;
- Codice Etico;
- procedure;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente e ovviamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. Individuazione della attività sensibili

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’individuazione delle attività sensibili per la Società è stata condotta nel 2011 e nel 2013, in sede di redazione e aggiornamento del risk assessment & gap analysis, prodromici all’adozione e aggiornamento del Modello. L’elenco di seguito riportato, in considerazione del fatto che l’aggiornamento del risk assessment condotto nel 2019 e 2020 non ha subito variazioni in assenza di scostamenti sostanziali afferenti il business della Società, è stato di fatto modificato mediante inserimento del paragrafo H relativo ai Reati Tributari e il Contrabbando.

Tenuto conto di quanto suesposto, attraverso l’analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate:

A. “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001)

- A. 1 Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati mediante gare pubbliche o trattative private;
- A. 2 Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all’ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze concessioni e provvedimenti amministrativi per l’esercizio delle attività aziendali;
- A. 3 Gestione degli adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte dei soggetti pubblici;
- A. 4 Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08);
- A. 5 Gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità e gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell’attività caratteristica;
- A.6 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- A.7 Selezione e assunzione del personale;
- A.8 Gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all’assunzione di categorie protette;
- A.9 Selezione e gestione dei rapporti con agenti;
- A.10 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e dei relativi rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- A.11 Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
- A.12 Gestione delle risorse finanziarie;
- A.13 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio;
- A.14 Gestione omaggi, attività promozionali, sponsorizzazioni ed eventi;
- A.15 Gestione spese di rappresentanza;
- A.16 Selezione, negoziazione e stipula di accordi con partner commerciali e/o di investimenti con controparti a rischio.

B. Reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001), reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

- B.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere;
- B.2 Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;
- B.3 Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle

partecipazioni e sul capitale;

- B.4** Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione);
- B.5** Sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo;
- B.6** Gestione degli ordini sulla base dei contratti di vendita formalizzati con i clienti;
- B.7** Approvazione formale della proposta commerciale;
- B.8** Gestione spese di rappresentanza.

C. Delitti con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e di riciclaggio dei proventi di attività criminose (art.25 quater e 25 octies, d.lgs. 231/01), reati transnazionali (legge 146/2006), delitti di criminalità organizzata (art.24 ter, d.lgs. 231/01), reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.25 novies, d.lgs. 231/01)

- C. 1** Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati mediante gare pubbliche o trattative private;
- C. 2** Gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità e gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell'attività caratteristica;
- C.3** Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- C.4** Selezione e assunzione del personale;
- C.5** Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- C.6** Gestione delle risorse finanziarie;
- C.7** Sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo;
- C.8** Selezione, negoziazione e stipula di accordi con partner commerciali e/o di investimenti con controparti a rischio;
- C.9** Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e dei relativi rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

D. Reati contro la personalità individuale (art.25 quinquies d.lgs.231/01) e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d.l.gs 231/01)

- D.1** Gestione delle attività che prevedono il ricorso indiretto a manodopera;
- D.2** Gestione delle risorse informatiche;
- D.3** Assunzione e gestione del personale proveniente da paesi extra EU.

E. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25 septies del d.lgs.231/01)

Le seguenti attività "sensibili", rappresentano le fasi del sistema di gestione della sicurezza, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25- septies del d lgs. n. 231/2001:

E.1 PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;

E.2 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;

E.3 CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici;

E.4 RIESAME DELLA DIREZIONE – Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

F. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24 bis del s.lgs.231/01) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/01)

F. 1 Gestione delle risorse informatiche;

F. 2 Gestione dei software aziendali.

G. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis n.1 del d.lgs. 231/01)

G. 1 Gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità e gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell'attività caratteristica;

G.2 Gestione magazzini;

G. 3 Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati mediante gare pubbliche o trattative private.

H. Reati Tributari e Contrabbando (art. 25 quinquiesdecies e sexiesdecies del d.lgs. 231/01)

H.1. Gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità e gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell'attività caratteristica;

H.2 Gestione magazzini;

H.3 Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati mediante gare pubbliche o trattative private;

H.4 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;

- H.5** Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- H.6** Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- H.7** Gestione delle risorse finanziarie;
- H.8** Sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo;
- H.9** Selezione, negoziazione e stipula di accordi con partner commerciali e/o di investimenti con controparti a rischio;
- H.10** Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere;
- H.11** Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;
- H.12** Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- H.13** Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- H.14** Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con l'Amministrazione Doganale (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta o dichiarazioni doganali);
- H.15** Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio;
- H.16** Gestione omaggi, attività promozionali, sponsorizzazioni ed eventi;
- H.17** Gestione spese di rappresentanza.

3. Il sistema dei controlli

3.1 Il sistema dei controlli in Fintyre

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “*best practice*” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede:

con riferimento alle Attività Sensibili individuate:

- *standard* di controllo “generalisti”, presenti in tutte le Attività Sensibili;
- *standard* di controllo “specifici”, applicati a determinate Attività Sensibili.

3.1.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- **segregazione delle funzioni/attività**: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla¹;
- **norme/circolari**: devono esistere all’interno dell’azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della società;
- **tracciabilità**: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

3.1.2 *Standard di controllo specifici*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

¹ Con riferimento all’applicazione del principio di segregazione delle funzioni/attività si specifica che:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando il processo sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle funzioni/attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre funzioni/soggetti non è concretamente attuabile, sono definite modalità attuative del principio, che prevedano l’utilizzo di controlli preventivi e successivi alternativi alla segregazione come sopra intesa e tali da garantire comunque la validità dello *standard* di controllo in oggetto.

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili².

A.1 / B.6 / B.7/ C.1 / G.3 / H.3 Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati mediante gare pubbliche o trattative private

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- che il Codice Etico adottato preveda specifiche norme di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (impegno ad orientare la propria condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza e trasparenza);
- la definizione delle funzioni/soggetti coinvolti e relativi ruoli e responsabilità;
- la formalizzazione delle modalità operative e regole di comportamento specifiche nel caso di partecipazione a gare indette da soggetti pubblici;
- la tracciabilità di tutte le fasi del processo (in particolare la tracciabilità delle motivazioni prese in fase di offering per la definizione e autorizzazione delle scontistiche applicabili);
- la formalizzazione del processo di gestione delle offerte “fuori standard”;
- le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- l'introduzione di clausole di salvaguardia in cui: la Società comunica di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, la controparte si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto e clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- l'introduzione di verifiche di onorabilità della controparte potenzialmente a rischio a cui si intende sottoscrivere un contratto di vendita che si riflette nella definizione di soglie quantitative e qualitative per le quali è richiesta l'adozione di specifici strumenti di controllo quali ad esempio:
 - verifiche sul potenziale cliente atte ad accertare l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento³ e la descrizione dell'eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti/concludere transazioni con questi ultimi (es. autorizzazione formalizzata da parte dell'AD e informativa all'Organismo di Vigilanza);
 - ottenimento di specifica autocertificazione da parte del potenziale cliente di non avere condanne e/o carichi pendenti per reati presupposto del d.lgs.231/01, piuttosto che di aver effettuato l'iscrizione ad albi professionali.

A. 2 Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali

² Si specifica che le attività ed i protocolli illustrati, idonei a contenere i rischi ai quali è esposta la Società, sono stati puntualmente identificati nel contesto dell'esecuzione del risk assessment & gap analysis condotti dalla Società nel 2011 e nel 2013. Nel corso del 2019 e 2020 i predetti risk assessment sono stati oggetto di un sostanziale aggiornamento ad esito del quale, tuttavia, non sono emerse variazioni strutturali rispetto all'architettura standard dei controlli. Inoltre, stante l'assenza di variazioni sostanziali dei protocolli, è opportuno evidenziare ai fini che occupano come i protocolli adottati dalla Società siano stati nel corso del periodo 2011-2019 sottoposti a costante monitoraggio da parte dell'OdV.

³ Si tratta delle liste curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del d.lgs. 231/2007. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC (“Office of Foreign Assets Control” del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) e dall'ONU. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web

- (i) http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm, per la lista predisposta dall'Unione Europea;
- (ii) <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti);
- (iii) <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite.

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività, assegnati coerentemente con il principio di segregazione dei compiti;
- una tabella riepilogativa di tutte le tipologie di provvedimenti amministrativi che la Società richiede a soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività aziendale con indicazioni del ruolo/livello di coinvolgimento delle varie Direzioni coinvolte;
- la tracciabilità di tutte le fasi del processo di richiesta/rinnovo e le relative motivazioni;
- le modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta;
- le modalità di catalogazione delle autorizzazioni in possesso della Società al fine di monitorarne scadenze e rinnovi;
- la formalizzazione di protocolli di controllo che prevedano:
 - modalità di processo finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti della PA, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività in oggetto;
 - individuazione di un soggetto responsabile che assicuri lo svolgimento delle pratiche previste nel rispetto delle normative vigenti e controlli i contenuti informativi dei documenti richiesti, assicurandone la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento.
 - che i documenti inviati agli Enti della Pubblica Amministrazione siano autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza;
 - che gli incontri con i rappresentanti degli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione vengano presenziati da almeno due rappresentanti della Società o dell'Unità Operativa di riferimento;
 - che le decisioni condivise, gli scambi di informazioni e i chiarimenti vengano formalizzati ed archiviati presso l'Unità Organizzativa competente.

A. 3 Gestione degli adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte dei soggetti pubblici

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione formale di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività, assegnati coerentemente con il principio di segregazione dei compiti;
- la tracciabilità di tutte le fasi, ivi inclusa la programmazione degli smaltimenti e la verifica degli smaltitori autorizzati;
- il monitoraggio della normativa ed individuazione di adempimenti da espletare inerenti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi che la Società è tenuta a rispettare;
- modalità per la predisposizione ed autorizzazione delle comunicazioni e informative periodiche da presentare alla Pubblica Amministrazione;
- la definizione di principi di comportamento nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- la formalizzazione di modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

A. 4 / E Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08)

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'attribuzione di ruoli compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività, assegnati coerentemente con il principio di segregazione dei compiti;
- una tabella riepilogativa di tutte le tipologie di comunicazioni che la Società è tenuta ad inviare a soggetti pubblici in aderenza alle prescrizioni di legge;
- modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

- formalizzazione di protocolli di controllo che prevedano:
 - modalità di processo finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti della PA, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell’attività in oggetto;
 - individuazione di un soggetto responsabile che assicuri lo svolgimento delle pratiche previste nel rispetto delle normative vigenti e controlli i contenuti informativi dei documenti richiesti, assicurandone la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento;
 - che i documenti inviati agli Enti della Pubblica Amministrazione siano autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza;
 - che gli incontri con i rappresentanti degli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione vengano presenziati da almeno due rappresentanti della Società o dell’Unità Operativa di riferimento;
 - che le decisioni condivise, gli scambi di informazioni e chiarimenti vengano formalizzati ed archiviati presso l’Unità organizzativa competente.

A. 5 / B.6 / C. 2 / G.1 / H.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità e gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell’attività caratteristica

Lo svolgimento dell’attività prevede:

- che il Codice etico adottato preveda specifiche norme di relazione con i fornitori sia in fase di trattativa e selezione (selezione sulla base di criteri oggettivi, assicurando un trattamento equo a tutti coloro che hanno partecipato alla trattativa, ecc.) sia in fase di gestione del rapporto (richiesta di impegnarsi a rispettare i principi e le norme coerenti con i sistemi di gestione che l’azienda ha adottato, ecc.);
- la definizione di criteri oggettivi e trasparenti per la richiesta, per la selezione e la certificazione della fornitura;
- competitive bidding, quando reso possibile dall’oggetto del servizio richiesto, fra più fornitori;
- modalità di gestione delle eccezioni alla procedura standard (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
- la definizione dell’identificazione di soglie di valore per l’autorizzazione delle Richieste di Acquisto e la sottoscrizione degli Ordini/Contratti gestiti “fuori sistema”;
- l’introduzione di clausole di salvaguardia in cui: la Società comunica di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, la controparte si impegna a tenere nell’ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto e clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- l’introduzione di verifiche di onorabilità della controparte potenzialmente a rischio a cui si intende sottoscrivere un contratto di acquisto che si riflette nella definizione di soglie quantitative e qualitative per le quali è richiesta l’adozione di specifici strumenti di controllo quali ad esempio:
 - verifiche sul potenziale fornitore atte ad accertare l’eventuale inclusione nelle Liste di riferimento⁴ e la descrizione dell’eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti/concludere transazioni con questi ultimi;
 - ottenimento di specifica autocertificazione da parte del potenziale fornitore di non avere

4 Vedi nota 2

condanne e/o carichi pendenti per reati presupposto del d.lgs.231/01, piuttosto che di aver effettuato l'iscrizione ad albi professionali.

A.6 / C. 3 / H.4 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'attribuzione formale di ruoli responsabilità e modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte;
- la formalizzazione di criteri oggettivi e trasparenti per la richiesta, per la selezione del consulente/professionista e certificazione della prestazione;
- competitive bidding, quando reso possibile dall'oggetto del servizio richiesto, fra più consulenti/professionisti;
- formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del consulente/professionista;
- separazione di funzioni tra coloro che sottoscrivono i contratti / ordini con i consulenti/professionisti e coloro che ne controllano l'operato, con il coinvolgimento di funzioni tra loro gerarchicamente indipendenti;
- la definizione delle modalità di gestione delle eccezioni alla procedura standard (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
- la definizione delle modalità di gestione della fase di verifica della prestazione prima del pagamento dei corrispettivi;
- l'inserimento nei contratti di consulenza di clausole di salvaguardia in cui: la Società comunica di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, la controparte si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto e clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- l'introduzione di verifiche di onorabilità della controparte potenzialmente a rischio a cui si intende sottoscrivere un contratto che si riflette nella definizione di soglie quantitative e qualitative per le quali è richiesta l'adozione di specifici strumenti di controllo quali ad esempio:
 - verifiche sul potenziale consulente/professionista atte ad accertare l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento⁵ e la descrizione dell'eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti con questi ultimi;
 - ottenimento di specifica autocertificazione da parte del potenziale consulente/professionista di non avere condanne e/o carichi pendenti per reati presupposto del d.lgs.231/01, piuttosto che di aver effettuato l'iscrizione ad albi professionali.

A.7 / C. 4 / D. 3 Selezione e assunzione del personale

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- che il Codice etico adottato preveda, all'interno delle norme di relazione con i collaboratori, specifiche direttive/norme comportamentali, sia nella fase di selezione che in quella di crescita (svolgimento del processo di selezione nel rispetto delle pari opportunità e della persona, in modo strutturato e chiaramente esplicitato al candidato; applicazione, nei processi di valutazione professionale, di sistemi equi, trasparenti e noti ai dipendenti valutati, ecc.);
- la descrizione delle fasi del processo (definizione e autorizzazione della richiesta di assunzione del personale, ricerca delle candidature, selezione delle risorse, assunzione del candidato ed inserimento in azienda);

⁵ Vedi nota 2

- l'impiego di criteri di selezione dei candidati in base ai quali siano accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, e formalizzati tramite scheda informativa compilata dal candidato;
- che nel corso dell'iter di selezione per posizioni dirigenziali siano accertati e valutati eventuali carichi pendenti in capo al candidato (ad esempio tramite rilascio di una certificazione da parte del candidato stesso che dichiari l'assenza di carichi pendenti per reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01);
- l'impiego di criteri di selezione e di valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato affidate a soggetti diversi che sottoscrivano le valutazioni medesime, in modo da garantire la tracciabilità delle scelte effettuate;
- la formalizzazione degli esiti dei colloqui effettuati;
- ottenimento della dichiarazione di conoscenza e obbligo di rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01, al momento dell'inserimento in azienda;
- modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- l'esistenza del divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento⁶ o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

A.8 Gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all'assunzione di categorie protette

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'assegnazione formale di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività, assegnati coerentemente con il principio di segregazione dei compiti;
- il costante monitoraggio della normativa ed individuazione adempimenti da espletare;
- la predisposizione della documentazione e relative attività di controllo;
- modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta;
- formalizzazione di protocolli di controllo che prevedano:
 - modalità di processo finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti della PA, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività in oggetto;
 - individuazione di un soggetto responsabile che assicuri lo svolgimento delle pratiche previste nel rispetto delle normative vigenti e controlli i contenuti informativi dei documenti richiesti, assicurandone la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento;
 - che i documenti inviati agli Enti della Pubblica Amministrazione siano autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza;
 - che gli incontri con i rappresentanti degli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione vengano presenziati da almeno due rappresentanti della Società o dell'Unità Operativa di riferimento;
 - che le decisioni condivise, gli scambi di informazioni e chiarimenti vengano formalizzati ed archiviati presso l'Unità organizzativa competente.

A.9 / C. 5 / H.5 Selezione e gestione dei rapporti con agenti

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di criteri oggettivi e trasparenti per la selezione (richiesta dei requisiti soggettivi relativi alla professionalità e all'onorabilità, iscrizione alle liste/albi di categoria,

⁶ Vedi nota 2

- referenze qualificanti, valutazione dell'affidabilità ai fini della prevenzione dei reati presupposto, anche attraverso l'auto-certificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti, ecc) e per la certificazione della prestazione;
- formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'agente e/o al riconoscimento di provvigioni straordinarie;
 - la definizione delle modalità di determinazione e riconoscimento di provvigioni/premi in favore degli agenti ancorati a parametri definiti;
 - modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
 - specifiche clausole nei contratti con gli agenti. In particolare:
 - clausole di salvaguardia in cui la Società comunica di aver adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e la controparte si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto;
 - clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
 - dichiarazione, da parte dell'agente, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali deve supportare la Società;
 - divieto di cessione del credito.

A.10 / C. 9 / H.6 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali e dei relativi rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'attribuzione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti (a seconda della tipologia di contenzioso);
- le modalità di gestione degli eventuali accordi transattivi;
- l'indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo ecc.) e modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all'attività sensibile della gestione delle consulenze e prestazioni professionali);
- la formalizzazione delle modalità di supervisione del contenzioso e l'approvazione fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- modalità di tracciabilità del processo interno;
- la formalizzazione dei seguenti protocolli di comportamento:
 - nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento ai sensi del d.lgs. 231/01, il CFO dà informativa all'Organismo di Vigilanza, ivi compresa la nomina del legale esterno;
 - i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
 - il processo deve essere gestito in modo da evitare che si verifichino fenomeni di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci all'Autorità Giudiziaria.

A.11 / H.14 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con l'Amministrazione Doganale

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di una procedura finalizzata a regolamentare le modalità di rapporto con la Pubblica Amministrazione in caso di presentazione di dichiarazioni/comunicazioni che disciplinino ruoli, responsabilità, tempistiche e modalità operative del personale interno e dell'outsourcer oltre ai principali step di controllo effettuati in seno al processo sensibile, tra i quali:
 - individuazione di un soggetto responsabile che assicuri lo svolgimento delle pratiche previste nel rispetto delle normative vigenti e controlli i contenuti informativi dei documenti richiesti, assicurandone la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento.
 - che i documenti inviati agli Enti della Pubblica Amministrazione siano autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza;
 - che gli incontri con i rappresentanti degli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione vengano presenziati da almeno due rappresentanti della Società o dell'Unità Operativa di riferimento;
 - che le decisioni condivise, gli scambi di informazioni e i chiarimenti vengano formalizzati ed archiviati presso l'Unità Organizzativa competente.

In aggiunta, i destinatari del Modello devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- attuare un sistema di controllo sui clienti e fornitori al fine di evitare che la Società entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "cartiere";
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute;
- assicurarsi che le informazioni contenute nella dichiarazione destinate all'Amministrazione Doganale siano coerenti e rispondenti al vero;
- assicurarsi che, in fase di importazione ed esportazione di merci, la Società sia dotata di specifiche autorizzazioni, licenze e/o titoli ove richiesti;

- verificare il corretto invio della dichiarazione doganale all'ufficio doganale competente;
- assicurarsi, prima della spedizione e comunque prima dell'uscita della merce dai magazzini, la corrispondenza tra quest'ultima e quanto dichiarato all'Agenzia delle Dogane.

A.12 / C. 6 / H.7 Gestione delle risorse finanziarie

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile in esame;
- definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
 - previsione di controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi;
 - i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema devono essere finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto estero su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
 - formalizzazione dell'obbligo di disporre/accettare solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
 - formalizzazione del divieto di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
 - che il pagamento debba essere effettuato solo sul conto corrente indicato in fattura/contratto;
 - che il pagamento corrisponda a quanto indicato nel contratto;
 - che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
 - formalizzazione del divieto di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);
 - formalizzazione del divieto effettuare pagamenti in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto se appartenente ai paesi elencati tra i c.d. "paradisi fiscali";
 - modalità di gestione della piccola cassa (autorizzazione, reintegri, limiti di valore per singolo pagamento e tipologie di pagamenti consentiti per cassa, riconciliazioni, ecc.);
 - modalità di gestione di eventuali eccezioni ai divieti (es. autorizzazione Vertici Aziendali, informativa verso l'Organismo di Vigilanza);
 - reportistica periodica sulla gestione delle risorse finanziarie.

A.13 / H.15 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- formalizzazione delle Fasi del processo riguardante l'attività sensibile in esame e responsabilità, in capo ai Responsabili delle Funzioni Coinvolte, di curare la gestione dei contatti con i componenti dell'Organo Ispettivo;
- formalizzazione dell'obbligo, in capo ai soggetti incaricati per la gestione dell'ispezione, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo Ispettivo, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite;
- previsione della responsabilità, in capo ai Responsabili delle Funzioni coinvolte, di verificare i contenuti del verbale finale di ispezione redatto dall'Organo Ispettivo e provvedere alla controfirma dello stesso;
- formalizzazione dell'istituzione e dell'aggiornamento, a cura della Responsabile identificato, di un registro delle visite ispettive indicante, per ciascuna verifica:

- l'oggetto;
 - l'organo ispettivo (es. GdF, Ispettorato del Lavoro, etc.);
 - il periodo di riferimento;
 - l'elenco della documentazione richiesta e consegnata;
 - l'elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile;
 - eventuali rilievi / sanzioni / prescrizioni;
- previsione della trasmissione all'Organismo di Vigilanza con cadenza trimestrale, a cura del Responsabile competente, delle informazioni contenute nel registro delle visite ispettive;
 - modalità di conservazione della documentazione rilevante.

A.14 / H.16 Gestione omaggi, attività promozionali, sponsorizzazioni ed eventi

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- formalizzazione di una procedura che disciplini l'attività sensibile in esame che definisca ruoli, responsabilità, tempistiche e modalità operative del processo, in particolare:
 - previsione che le attività inerenti la Gestione degli omaggi siano svolte con l'obiettivo di assicurare che il processo sia trasparente e documentabile;
 - definizione delle tipologie di omaggio erogabili, i limiti di valore applicabili (concetto di "modico valore") e le relative autorizzazioni necessarie (inclusa l'autorizzazione nel caso di omaggio eccedente i limiti di valore definiti dalla procedura);
 - formalizzazione del divieto di qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

A.15 / H.17 / B.8 Gestione spese di rappresentanza

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità nella determinazione, controllo e autorizzazione delle spese di trasferta e/o rappresentanza;
- la tipologia delle spese sostenibili di rappresentanza e/o di trasferta;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le somme contabilizzate;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza;
- l'esistenza del divieto di concedere di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

A.16 / B. 9 / C.8 / H.9 Selezione, negoziazione e stipula di accordi con partner commerciali e/o di investimenti con controparti a rischio

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- che il Codice Etico adottato preveda specifiche norme di condotta nei rapporti con i partner (impegno ad orientare la propria condotta ai principi di professionalità, correttezza e trasparenza);
- la definizione delle funzioni/soggetti coinvolti e relativi ruoli e responsabilità;
- la formalizzazione delle modalità operative e regole di comportamento specifiche nel caso di rapporti con partner commerciali;
- la tracciabilità di tutte le fasi del processo;

- la formalizzazione del processo di gestione delle offerte “fuori standard”;
- le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- l’introduzione di clausole di salvaguardia in cui: la Società comunica di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, la controparte si impegna a tenere nell’ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto e clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- l’introduzione di verifiche di onorabilità della controparte potenzialmente a rischio a cui si intende sottoscrivere un contratto che si riflette nella definizione di soglie quantitative e qualitative per le quali è richiesta l’adozione di specifici strumenti di controllo quali ad esempio:
 - verifiche sul potenziale cliente atte ad accertare l’eventuale inclusione nelle Liste di riferimento⁷ e la descrizione dell’eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti/concludere transazioni con questi ultimi (es. autorizzazione formalizzata da parte dell’AD e informativa all’Organismo di Vigilanza);
 - ottenimento di specifica autocertificazione da parte del potenziale partner di non avere condanne e/o carichi pendenti per reati presupposto del d.lgs.231/01, piuttosto che di aver effettuato l’iscrizione ad albi professionali.

B.1 / H.10 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere

Lo svolgimento dell’attività prevede:

- formalizzazione di una procedura che disciplini l’attività sensibile in oggetto, che deve contenere le seguenti previsioni:
 - definizione di livelli autorizzativi interni del Progetto di Bilancio;
 - previsione secondo la quale il CFO identifichi i criteri e le metodologie di rappresentazione contabile sulla base della legislazione, dei principi contabili vigenti e della struttura di governance che la Società si è data;
 - previsione secondo la quale la responsabilità della struttura e del contenuto del piano dei conti di Contabilità Generale è assegnata alla Direzione Amministrativa;
 - la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione Amministrazione responsabile della redazione del bilancio;
 - previsione che ogni modifica ai dati contabili deve essere concordata anche con la funzione che li ha generati;
 - istruzioni rivolte al personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
 - le registrazioni contabili devono essere effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente le operazioni della Società conformemente alle previsioni dei principi contabili. Costi e oneri, ricavi e proventi, incassi ed esborsi sono rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente;
 - le informazioni/dati comunicati dalle Unità Organizzative competenti per la gestione delle operazioni oggetto di rilevazioni contabili devono essere verificate dai Responsabili delle Unità stesse al fine di garantire la veridicità, correttezza, accuratezza e la documentabilità;
 - la rilevazione delle informazioni contabili deve avvenire tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità del processo di formazione dei dati. Il modello dei profili di accesso a tali sistemi è identificato dalla Direzione Finanziaria e dal Responsabile Sistemi

⁷ Vedi nota 2.

Informativi in aderenza al principio della separazione delle funzioni e in coerenza con i livelli autorizzativi definiti;

- la messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione tempestivamente rispetto alla riunione per l'approvazione dello stesso, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio;
- predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

B.2 / H.11 Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- definizione di ruoli compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile in esame;
- formalizzazione di regole per la gestione e svolgimento degli incontri periodici con il Collegio Sindacale / Società di Revisione;
- previsione dell'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale / Società di Revisione;
- i flussi informativi fra i vari Organi societari e l'Alta Direzione e/o l'OdV.

B. 3 / H.12 Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Lo svolgimento dell'attività prevede l'attribuzione di responsabilità e modalità di predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni.

B. 4 / H.13 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione)

Lo svolgimento dell'attività prevede l'attribuzione di responsabilità e modalità operative atte a disciplinare l'attività in oggetto.

Lo svolgimento dell'attività prevede inoltre:

- la predisposizione di documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- conservazione dei documenti sui quali gli organi sociali potrebbero esercitare il controllo.

C.7 / H.8 / B.5 Sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di contratti infragruppo che prevedano:
 - l'individuazione puntuale di ogni servizio erogato, con specifico riferimento ai processi

- sensibili al d.lgs. 231/01;
- ruoli e responsabilità per l'esecuzione dei contratti;
- modalità e tempistiche per l'esecuzione del contratto;
- clausole di salvaguardia in cui: la Società comunica di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, la controparte si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto e clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

D.1 Gestione delle attività che prevedono il ricorso indiretto a manodopera

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
- l'obbligo di ottenere dai fornitori di servizi di manodopera indiretta (es. servizi logistici, servizi di trasporto, manutenzioni, servizi di pulizia, ecc...) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al fine di attestare la regolarità dell'impresa per quanto concerne ad esempio gli adempimenti INPS, INAIL e/o Cassa Edile;
- l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate;
- la modalità per assicurare la tracciabilità delle attività svolte;
- l'introduzione di verifiche di onorabilità della controparte potenzialmente a rischio a cui si intende sottoscrivere un contratto di acquisto che si riflette nella definizione di soglie quantitative e qualitative per le quali è richiesta l'adozione di specifici strumenti di controllo quali ad esempio:
 - verifiche sul potenziale cliente atte ad accertare l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento e la descrizione dell'eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti/concludere transazioni con questi ultimi (es. autorizzazione formalizzata da parte dell'AD e informativa all'Organismo di Vigilanza);
 - ottenimento di specifica autocertificazione da parte del potenziale cliente di non avere condanne e/o carichi pendenti per reati presupposto del d.lgs.231/01, piuttosto che di aver effettuato l'iscrizione ad albi professionali.

D.2 / F.1 Gestione delle risorse informatiche, F. 2 Gestione dei software aziendali

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione di una politica di sicurezza delle informazioni, redatta dalla struttura IT e approvata dal management. Questa è pubblicata e resa nota ai dipendenti ed alle terze parti. Possibili comportamenti lontani dalla politica di sicurezza e dal sistema di controllo sono valutati dai referenti IT;
- l'organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni: In particolare:
 - la stipulazione di SLA con i fornitori di servizio esterni alla società, da questi sottoscritti. La società ha provveduto ad identificare i rischi derivanti dall'utilizzo di società esterne nella gestione di processi di business e dei relativi strumenti a supporto. Sono attivati appositi controlli per l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi della società alle terze parti;
 - il monitoraggio dei servizi, dei report e delle attività effettuate da terze parti;
 - audit periodici sulle attività effettuate da terze parti. I ruoli e le responsabilità dei dipendenti, dei fornitori e delle terze parti in merito alla sicurezza sono definite e documentate

coerentemente alla politica della sicurezza delle informazioni della società. Come parte dei loro obblighi contrattuali, i dipendenti, i consulenti e le terze parti sottoscrivono i termini e le condizioni dei contratti stipulati, che definiscono le loro responsabilità e quelle della società in termini di sicurezza delle informazioni;

- la classificazione e controllo dei beni. In particolare:
 - tutti gli asset sono chiaramente identificati. È presente un inventario degli asset revisionato ed aggiornato periodicamente. Sono state definite, documentate ed implementate regole per l'utilizzo di asset in base alla classificazione delle informazioni in essi contenute;
 - le informazioni sono classificate in base al valore, ai requisiti legali vigenti, alla loro criticità rispetto alla Società;
 - procedure volte alla gestione della "etichettatura" delle informazioni in base al loro modello di classificazione;
- sicurezza fisica: i data center e le aree critiche sono protetti da strumenti quali barriere di rilevazione degli accessi fisici o sorveglianza. È presente un sistema di rilevazione accessi a garanzia che solo le persone autorizzate accedano alle aree critiche;
- gestione delle comunicazioni e dell'operatività:
 - procedure, in linea con i requisiti legali e di business e con le politiche di sicurezza della Società, per la copia, la conservazione e l'archiviazione dei dati;
 - procedure per il backup ed il restore dei sistemi, delle applicazioni, dei dati in linea con i requisiti di business ed il piano di continuità;
 - la conservazione di tutti i dischi di backup, la documentazione e tutte le risorse IT necessarie;
 - controlli posti in essere per prevenire accessi non autorizzati alla rete definiscono:
 - a) i firewall e sistemi di intrusion detection per proteggere le connessioni con reti pubbliche;
 - b) la configurazione di firewall o tecniche di intrusion detection per prevenire accessi non autorizzati alla rete da parte dei dipendenti;
 - c) la configurazione di firewall di rete per controllare ogni flusso di informazioni da e verso la rete;
 - i requisiti minimi di sicurezza, la definizione di livelli di servizio e i requisiti di gestione di tutti i servizi di rete sono identificati e inclusi in ogni accordo per la gestione dei servizi di rete, sia erogati internamente o esterni all'azienda;
- controllo degli accessi:
 - procedura per la gestione dei diritti di accesso degli utenti al sistema e ai dati. I diritti di accesso degli utenti sono conferiti considerando:
 - a) l'allineamento con le necessità di business;
 - b) l'assegnazione in accordo al ruolo ed alla tipologia di lavoro;
 - c) la richiesta da parte dell'utente, l'approvazione da parte del responsabile della risorsa e l'esecuzione da parte della persona IT referente per l'attività;
 - procedura per la revisione periodica dei diritti di accesso degli utenti;
 - le informazioni che passano su rete pubblica sono protette contro il verificarsi di attività fraudolenta o modifica e diffusione non autorizzata;
- gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: procedure per il monitoraggio della infrastruttura IT e degli eventi IT relativi;
- audit/monitoraggio: i ruoli e le responsabilità del personale ICT e degli utenti sono definiti e comunicati ad ognuno. Le responsabilità sulla tematica della sicurezza delle informazioni sono chiaramente definite;
- sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:
 - la metodologia di sviluppo e manutenzione del software prevede la redazione di specifiche funzionali volte alla valutazione della richiesta;
 - la metodologia di sviluppo e manutenzione del software prevede la valutazione, ai fini dell'inserimento, dei requisiti minimi di sicurezza per ogni sviluppo e ogni richiesta di

- manutenzione;
- la metodologia di sviluppo e manutenzione del software prevede la stesura di un documento di analisi tecnica in supporto alla attività di implementazione della richiesta. Il passaggio alla fase di sviluppo è autorizzato dall'utente di riferimento e dal Coordinatore ICT;
- test sugli sviluppi o sulle modifiche effettuate prima del passaggio in produzione. I dati utilizzati per il test sono selezionati, protetti e controllati;
- il passaggio in produzione è sempre autorizzato dal Coordinatore ICT;
- la metodologia di sviluppo e manutenzione del software prevede una attività di revisione periodica delle utenze che hanno effettuato passaggi in produzione;
- amministratori di sistema:
 - i ruoli e le responsabilità dei dipendenti, dei fornitori e delle terze parti in merito alla sicurezza sono definiti e documentati coerentemente alla politica della sicurezza delle informazioni della società. Come parte dei loro obblighi contrattuali, i dipendenti, i consulenti e le terze parti sottoscrivono i termini e le condizioni dei contratti stipulati, che definiscono le loro responsabilità e quelle della società in termini di sicurezza delle informazioni;
 - tutti i dipendenti e, dove necessario, i fornitori e le terze parti, ricevono aggiornamenti regolari in merito alle procedure interne rilevanti per il ruolo da loro ricoperto. I dipendenti, i fornitori e le terze parti sono inoltre informati rispetto alla gestione ed alla modalità di gestione degli strumenti di lavoro e rispetto alla loro riconsegna alla fine del rapporto di lavoro;
- installazione di programmi informatici:
 - controlli preventivi, detentivi e correttivi (come patch di sicurezza aggiornate e sistemi antivirus) su tutti i sistemi della società per proteggere le informazioni ed i sistemi da malware (e.g. virus, worms, spyware, spam);
 - controlli periodici per individuare e rimuovere software non autorizzato.

E.1 PIANIFICAZIONE

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- **Politica ed Obiettivi:** l'esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
 - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
 - preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate⁸;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati mantenuti rilevanti rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione ed appropriati (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).
- **Piani annuali e pluriennali:** l'esistenza di un Piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati, che:
 - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.

⁸ Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione.

- **Prescrizioni legali ed altre:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
 - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

E.2 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- **Norme e documentazione del sistema:** l'esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione e archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).
- **Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro:** l'esistenza di disposizioni organizzative per la individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
- **Organizzazione e Responsabilità – RSPP/ASPP/Medico Competente/RLS/Incaricati Emergenze:** l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Medico Competente, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli Incaricati delle Emergenze che:
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.
- **Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili⁹:** l'esistenza di norme aziendali, ove previsto dalla normativa vigente, che:
 - disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedano la tracciabilità dell'*assessment* dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- **Sistema di deleghe di funzioni¹⁰:** l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato¹¹ ;
 - idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato¹²;

⁹ Ai sensi del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008.

¹⁰ Ai sensi del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008.

¹¹ Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza e di una norma aziendale che garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza¹³;
 - certezza, specificità e consapevolezza¹⁴.
- **Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:** l'esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma:
- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
 - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- **Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** l'esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- **Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni:** l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore Di Lavoro. In particolare, tale norma:
- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
 - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
 - prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

¹² Esistenza di una norma aziendale che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

¹³ Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un'attività di vigilanza formalizzata.

¹⁴ Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme aziendali che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

- **Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI):** l'esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali che:
 - definisca modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - preveda la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il RSPP).

- **Gestione delle emergenze:** l'esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno che preveda:
 - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

- **Gestione del rischio incendio:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi e che contenga:
 - il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi;
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

- **Consultazione e comunicazione:** l'esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

- **Diffusione delle informazioni:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare:
 - l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
 - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

- **Formazione, sensibilizzazione e competenze:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca e regolamenti il processo di formazione. In particolare:
 - le modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
 - con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
 - i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).
- **Rapporti con fornitori e trattisti – informazione e coordinamento:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca:
 - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
 - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
 - **Rapporti con fornitori e trattisti – qualifica:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale norma tiene conto:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui agli artt. 26, comma 1 e 90, comma 9 del d.lgs. n. 81/08;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
 - **Rapporti con fornitori e trattisti – clausole contrattuali:** l'esistenza di clausole contrattuali *standard* riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
 - **Gestione degli asset:** l'esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, tali norme prevedono:
 - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
 - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

E.3 CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE

Lo svolgimento delle attività prevede:

- **Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni:** l'esistenza di una norma aziendale che indichi:
 - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni;
 - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti ¹⁵ occorsi e dei "mancati incidenti"¹⁶;

¹⁵ Eventi che hanno provocato un danno (se il danno prodotto riguarda l'integrità fisica di una persona si parla di infortunio).

¹⁶ Incidenti che pur caratterizzati da un elevato potenziale di rischio, non hanno provato nessun danno, o soltanto un danno

- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- **Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):** l'esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
 - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).
- **Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie:** l'esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- **Audit:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di *audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale norma definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
 - le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.
- **Reporting:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di *reporting* verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione.

E.4 RIESAME DELLA DIREZIONE

Lo svolgimento delle attività prevede:

- **Conduzione del processo di riesame:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:
 - l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli Audit;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
 - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

G. 2 / H.2 Gestione magazzini

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- definizione di ruoli compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile in esame;
- controlli di conformità effettuati rispetto alle specifiche tecnico-qualitative sulla merce in ingresso;
- l'uscita e l'entrata merci a magazzino deve avvenire a fronte di richieste debitamente autorizzate;
- il Responsabile di Magazzino e l'Amministrazione hanno il compito di verificare l'effettivo utilizzo della merce in produzione, nella fase di chiusura mensile.

APPENDICE A

Il d.lgs. 231/01

Introduzione

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001)¹⁷.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto¹⁸.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi¹⁹.

Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni*

¹⁷ Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

¹⁸ In base all’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001: “Autonomia della responsabilità dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia”. La Suprema Corte, con riferimento a un reato commesso in concorso da una società e da una persona fisica, la quale aveva prestato attività di consulenza professionale in favore della stessa società, ha ribadito che l’ente non può dirsi estraneo al reato ed ha quindi un titolo autonomo di responsabilità. Non v’è infatti sussidiarietà nella confisca della responsabilità della persona fisica autore del reato e vige altresì, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente (Cass. 27 settembre 2006, n. 31989).

¹⁹ Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001: Responsabilità dell’ente – *L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione "*La responsabilità penale è personale*". – *ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale"*²⁰.

Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di *enti*).

Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l'illecito amministrativo – sia commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*».

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente ovvero *per favorire* l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è *comune* all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

1) «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente quali, ad esempio,

il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente²¹ (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);

²⁰ In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all'ente.

²¹ Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

2) «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

Illecito commesso da soggetto apicale

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che²²:

a) «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;

b) «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa*

22 Art. 6 del Decreto.

e di controllo»;

c) *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*

d) *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”²³.

Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».*

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe²⁴.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».*

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

²³ La Relazione illustrative al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: “*Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*”. Ed ancora: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una seire di requisiti tra loro concorrenti*”.

²⁴ Art. 7, comma 1, del Decreto.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Fattispecie di reato e di illecito

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25), come da ultimo modificati dalla legge 3/2019²⁵ e dal D.Lgs. 75/2020²⁶;
- **delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”, come modificati successivamente dal d.lgs. 125/2016²⁷;

²⁵ La legge n. 3/2019, in vigore dal 31 gennaio 2019 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo all'art. 25, comma 1, del d.lgs. 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma, ad opera della stessa legge, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena, la quale, dalla reclusione da uno a tre anni, è stata aumentata nel limite massimo a quattro anni e sei mesi. La legge n. 3/2019 modificando, inoltre, l'art. 25, comma 5, del d.lgs. 231/2001 inasprisce, in deroga al disposto generale di cui all'art. 13 che ne sancisce la durata massima in 2 anni, la durata delle sanzioni interdittive per le fattispecie di reato di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25, differenziando, tuttavia, il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto. In particolare se ne prevede l'applicazione da 4 a 7 anni per gli illeciti commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, e da 2 a 4 anni per gli illeciti commessi da soggetti sottoposti alla vigilanza o al controllo di questi ultimi.

La legge in esame ha altresì introdotto all'art. 25 del d.lgs. 231/2001 il comma 5-*bis* mediante il quale si prevede un meccanismo premiale volto alla riduzione delle sanzioni interdittive nei termini generali di cui all'art. 13 (nello specifico da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni) del d.lgs. 231/2001 qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado abbia adottato condotte collaborative.

²⁶ L'art. 24 è stato da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 75/2020, denominato “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”. Tale intervento ha comportato (i) la modifica della rubrica dell'art. 24 in “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”; (ii) l'introduzione dell'art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture, tra le fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 24, oltre che l'introduzione delle parole “o dell'Unione Europea” dopo le parole “ente pubblico” (iii) e l'aggiunta all'art. 24 del comma 2 bis, il quale prevede che “si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898” ovvero l'esposizione di dati o notizie falsi, per conseguire indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.

L'art. 25 è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 75/2020. Tale intervento ha comportato la modifica della rubrica dell'art. 25 in “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio” e l'introduzione al comma 1 dell'art. 25 del seguente periodo “la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 (Peculato), primo comma, e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale”.

²⁷ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-*bis* che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Infine, il d.lgs. n. 125/2016 relativo alla “Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato gli artt. 453 e 461 c.p. Tale intervento è stato finalizzato ad estendere la responsabilità penale prevista dall'articolo 453 al caso di chi sia debitamente autorizzato alla produzione di monete nazionali o straniere, ma abusi

- **reati societari.** L’art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari²⁸;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** (richiamati dall’art. 25-quater D.lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”);
- **abusi di mercato**, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“*Legge Comunitaria*”)²⁹;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228³⁰;

degli strumenti e/o materiali nella sua disponibilità per fabbricarne in eccesso rispetto alle prescrizioni e ha ricompreso, tra i mezzi finalizzati al compimento del reato descritto dall’art. 461, i dati informatici.

²⁸ L’art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 del d.lgs. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell’abrogare l’art 2624 c.c. e modificare l’art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l’art 25-ter del d.lgs. 231. Da ultimo si segnala che il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, modificando la formulazione del reato di corruzione tra privati (comprendendo tra i soggetti punibili anche quanti all’interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive; prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità) ed introducendo la fattispecie delittuosa dell’istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. La Legge 3/2019 ha peraltro abrogato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. così come del reato di istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.), richiamati dall’art. 25-ter del Decreto, introducendo la procedibilità d’ufficio.

²⁹ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all’art. 187-quinquies del TUF, l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”.

³⁰ Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l’altro, introdotto alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all’interno dell’art. 25-quinquies del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall’art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un’associazione per delinquere al fine di agevolare l’attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L’art. 3 prevede infatti che “al comma 1, lettera c), dell’articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-quater.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies»”. Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l’adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di

- **reati transnazionali.** L’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità³¹;
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.** L’art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell’ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L’art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro³²;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L’art. 25-*octies* del Decreto, da ultimo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce l’estensione della responsabilità dell’ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p.³³;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L’art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, prevede fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati³⁴;

commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell’art. 609-undecies c.p. “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 è stata altresì inserita tra le fattispecie di reato di cui al presente articolo la c.d. “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (“caporalato”) di cui all’art. 603-*bis* c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

³¹ I reati indicati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l’illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell’illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un’autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell’ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

³² Articolo aggiunto dall’art. 9, [L. 3 agosto 2007, n. 123](#) e sostituito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. “Omicidio colposo” e “Lesioni colpose” sono stati successivamente modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018. In questo senso è stato inserito il seguente comma dall’art. 12, comma 2 della predetta legge: “Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

³³ L’art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel Decreto, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell’ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha, inoltre, modificato l’art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648 *ter.1*, c.p.

³⁴ Si tratta dei reati di cui all’art. 615-*ter* c.p., relativo all’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; art. 615-*quater* c.p. in merito alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; art. 615-

- **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art.25-*bis* n.1 del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese³⁵;
- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto, introdotti dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza³⁶;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto e introdotti dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese³⁷;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art.25-*decies* del Decreto;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 121/2011, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, dal d.lgs. n. 21/2018 e dal d.l. 135/2018 convertito con modificazioni dalla legge 12/2019³⁸;

quinquies, che punisce la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico; artt. 617-*quater* e 617-*quinquies* c.p., relativi alle intercettazioni – anche attraverso l'installazione di apparati – ed all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; art. 635-*bis* c.p., che punisce il danneggiamento di sistemi informatici; art. 635-*ter* c.p., che punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; art. 635-*quater* c.p., che punisce (anch'esso, al pari dell'art. 635-*bis* c.p., ma con sfumature diverse), il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; art. 635-*quinquies* c.p., che punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; art. 491-*bis* c.p., riguardante la falsità di un documento informatico; art. 640-*quinquies* c.p., introdotto *ex novo* dalla legge 48/2008, che ha come oggetto la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. L'art. 24-*bis* è stato modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, legge di conversione del D. L. 21 settembre 2019, n. 105 recante “disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 133. La Legge richiamata dispone che all'art. 24-*bis*, comma 3, del D. Lgs. 231 del 2001 si aggiunga il richiamo ai “delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105”.

³⁵ Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

³⁶ L'art. 24-*ter* richiama i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In materia di delitti di criminalità organizzata si segnala che la legge n. 236/2016 ha inserito nel codice penale l'art. 601-*bis* (“traffico di organi prelevati da persona vivente”). Il richiamo di tale articolo all'interno dell'art. 416, comma 6, c.p. (“associazione per delinquere”), tra le ipotesi di reato in relazione alle quali il reato associativo risulta aggravato ha effetti anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti posto che lo stesso art. 416 c.p. è richiamato tra i “delitti di criminalità organizzata” di cui all'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001. Si ponga attenzione, infine, al richiamo operato dall'art. 24-*ter*, comma 2, all'art. 416, nella sua interezza a differenza del comma 1 e al richiamo operato nei confronti dell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) del c.p.p. riguardante i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra e parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'art. 24-*ter* è stato da ultimo modificato dalla Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016.

³⁷ I reati richiamati dall'art. 25-*novies* sono contenuti all'interno della legge 633/1941 riguardante la protezione del diritto di autore, nello specifico vengono richiamati i seguenti articoli: art. 171, primo comma, lett. a-*bis*), art. 171, terzo comma, art. 171-*bis*, art. 171-*ter*, art. 171-*speties*, art. 171-*octies*.

³⁸ L'art. 25-*undecies*, nello specifico, richiama, per quanto concerne il codice penale: l'art. 452-*bis*, l'art. 452-*quater*, l'art. 452-*quinquies*, l'art. 452-*sexies*, l'art. 452-*octies*, l'art. 727-*bis*, l'art. 733-*bis*. L'art. 25-*undecies* prosegue richiamando gli articoli contenuti nel d.lgs. 152/2006, testo unico in materia ambientale, in particolare: l'art. 137, per la violazione dei commi 2, 3, 5 primo periodo e secondo periodo, 11 e 13, l'art. 256, per la violazione del comma 1, lett. a) e b), del comma 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, l'art. 257, per la violazione del comma 1 e 2, l'art. 258, comma 4, secondo periodo, l'art. 259, comma 1, l'art. 260 (in questo ultimo caso il richiamo deve intendersi riferito all'art. 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi della modifica operata dall'art. 7 del d.lgs. 21/2018), l'art. 260-*bis*, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo, l'art. 279, comma 5. L'art. 25-*undecies* richiama, inoltre, i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 all'art. 1, comma 1 e 2, all'art. 2, comma 1 e 2, all'art. 3-*bis*, comma 1, all'art. 6, comma 4, riguardanti la protezione delle

- **reati per l’impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamati dall’art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 109/2012 e modificato dalla legge 161/2017, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati previsti dal d.lgs. 286/1998 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto³⁹;
- **reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**, richiamati dall’art. 25-*terdecies*, introdotto dall’art. 5, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167, che a sua volta richiamava i delitti di cui all’art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; attualmente, in forza dell’abrogazione dell’art. 3, legge 654/1975, operata dall’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. 21/2018, il richiamo sarebbe da intendersi riferito all’art. 604-*bis* c.p., articolo inserito dalla medesima legge⁴⁰;
- **reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** richiamo operato dall’art. 25-*quaterdecies* del Decreto, introdotto dall’art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 39. Quest’ultima ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. L’art. 25-*quaterdecies*, in particolare, richiama i reati di cui agli

specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi. Viene richiamata anche la legge 28 dicembre 1993, n. 549 e in particolare la violazione dei reati previsti all’art. 3, comma 6, riguardanti la tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. In relazione al d.lgs. 202/2007, vengono i reati di cui all’art. 8, comma 1 e 2, all’art. 9, comma 1 e 2, riguardanti l’inquinamento provocato dalle navi.

Inoltre, dal 1° gennaio 2019, in seguito all’emanazione del d.l. 135/2018, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all’art. 188 ter del d. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell’ambiente ha provveduto all’introduzione di un “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che tuttavia non è ancora operativo. In attesa dell’attivazione del nuovo registro, ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del d. lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l’utilizzo del sistema tradizionale cartaceo, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati digitali previste dall’art. 194-*bis* del d.lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni, commesse dal 1° gennaio 2019, sono quelle previste dall’art. 258 del predetto d.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall’art. 260 bis del medesimo d.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché senso latu accessorie alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

³⁹ Nello specifico, l’art. 25-*duodecies* richiama l’art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. 286/1998 e l’art. 12, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* e comma 5 del medesimo decreto legislativo.

⁴⁰ L’art. 25 – *terdecies* è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II (“Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza”), art. 5, comma 2 (“Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST”). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l’umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”. Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore. A tal fine il decreto introduce il principio della “riserva di codice”, in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. 152/2006), entrambi richiamati nell’elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (art. 25 *terdecies* e art. 25 *undecies*). Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all’art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all’art. 452 *quaterdecies* c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

- **vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive**⁴¹;
- **reati tributari** (art. 25 quinquiesdecies)⁴²;
- **contrabbando** (art. 25 sexiesdecies)⁴³.

Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del d.lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. 231/2001, sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice

⁴¹ L'art. 1 – sexies del d.l. 28/2003, convertito dalla legge n. 88/2003, è stato modificato dal d.l. 53/2019, convertito dalla legge n. 77/2019. Tale modifica, oltre che interessare il comma 1 dell'articolo, ha contestualmente inserito il comma 1-bis, il quale afferma che "le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231/01, ovvero gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

⁴² Articolo introdotto dall'art. 39, comma 2 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. L'articolo 25 quinquiesdecies richiama i delitti previsti dal d. lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25 quinquiesdecies è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 75/2020, denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro".

⁴³ L'art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 25-sexiesdecies, il quale introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)⁴⁴.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti⁴⁵.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché *dei delitti informatici e trattamento illecito di dati*, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ai sensi dell'art. 13 del Decreto, ma che nel caso della commissione dei reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, è inasprita e potrà essere *“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero *“non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e coordinamento del soggetto apicale (art. 25, comma 5 del Decreto).

⁴⁴ La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute.

⁴⁵ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”* Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: *“In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità”*.

Peraltro, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente abbia tenuto "condotte collaborative", la sanzione interdittiva avrà una durata inferiore, che varia dai tre mesi ai due anni (istituto del ravvedimento operoso, introdotto con la legge 3/2019, cd. "Legge Spazzacorrotti", di cui al nuovo comma 5-bis del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva⁴⁶.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva⁴⁷.

Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda⁴⁸.

⁴⁶ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

⁴⁷ Art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

⁴⁸ Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 d.lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001⁴⁹, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs.

n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁵⁰. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di

strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

⁴⁹ Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (...).”*

⁵⁰ Art. 32 d. lgs. n. 231/2001: *“Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi*

azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001)⁵¹; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- a) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- b) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 d.lgs. n. 231/2001)⁵².

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁵³ e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n.

anteriore a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁵¹ Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

⁵² La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

⁵³ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della

231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo²⁵⁵⁴. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: *“Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.”* Art. 10 c.p.: *“Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”*

⁵⁴ Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 prevede “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

Confindustria ha definito le “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001*”, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel d.lgs. n. 231/2001 con il d.lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle “*Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001*” (di seguito, “*Linee guida di Confindustria*”). Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex d.lgs. n. 231/2001* e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Sindacato di idoneità

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro “il sindacato di idoneità” sull'eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa .

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs.

231/2001)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) e 25 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*).

Peculato (art. 314, primo comma, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Ai fini della rilevanza del reato summenzionati ai sensi del Decreto, è necessario che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno il profitto sono superiori ad euro 100.000.

Ai fini della rilevanza del reato summenzionato ai sensi del Decreto, è necessario che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio per i finanziamenti che godono di contributi pubblici).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)⁵⁵

⁵⁵ A seguito delle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, è stata introdotta una fattispecie ulteriore corrispondente al caso in cui il soggetto agente sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con agisca abuso della sua qualità o dei suoi poteri. In tal ultimo caso la cornice edittale, reclusione da uno a quattro anni, risulta aumentata rispetto alla fattispecie generica.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

In aggiunta, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Da ultimo si segnala che la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal d.lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente di una società del gruppo concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società del gruppo).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 e 319-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Il soggetto agente potrà essere sia un pubblico ufficiale, come definito dall'art. 357 c.p., sia un incaricato di pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. e come richiamato dall'art. 320 del c.p.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati. In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un

grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il legislatore ha previsto, inoltre, una ipotesi aggravante qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Il secondo comma prevede inoltre che venga punito anche il soggetto che da o promette denaro o altra utilità.

La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del reato di cui all'art. 319 quater c.p. si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano effettivamente dovute⁵⁶.

In ragione di quanto precede, il privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, è punito quale concorrente necessario del reato.

Il reato in esame si distingue da quello di corruzione di cui all'art. 318 c.p. in quanto tale ultima fattispecie criminosa si caratterizza per l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma le pene vengono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis⁵⁷ c.p.)

⁵⁶ Esempi pratici di reato ex art. 319-quater c.p.: la condotta di un sottufficiale della guardia di finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, prospetta al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e, quindi, si fa promettere una consistente somma di danaro per non chiudere la verifica fiscale in modo sfavorevole all'azienda (Cass. Penale, sez. VI, 25 febbraio 2013 n. 13047); la condotta di due funzionari che, in concorso tra loro, inducono un imprenditore agricolo a promettere loro indebitamente una somma di denaro per ottenere l'esito positivo di un'istanza avente ad oggetto il contributo comunitario per favorire i metodi di agricoltura e di allevamento a regime biologico (Cass. Penale sez. VI, 11 gennaio 2013 n. 17285).

⁵⁷ Come modificato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3. In particolare, al comma 1 sono stati aggiunti i commi 5-ter ("alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali") e 5-quater ("ai membri delle assemblee parlamentari

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e dell'art. 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano, altresì, ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Inoltre, tale norma trova attuazione, in generale, nei confronti delle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e non, qualora vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – gli autori delle condotte previste e punite dagli artt. 319 *quater*, 321 e 322, c.p. qualora il denaro o altra utilità sia dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322 *bis* medesimo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis⁵⁸ c.p.)

Tale fattispecie si verifica quando taluno “[...] fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri[...]”.

Prima della riformulazione avvenuta con legge 9 gennaio 2019 n. 3, l'art. 346-bis richiedendo che il soggetto “*sfrutti relazioni esistenti*” intendeva tracciare una netta distinzione con la fattispecie di millantato credito, articolo 346 del codice penale, nell'ambito della quale le relazioni erano soltanto “*falsamente rappresentate*” da chi riceveva la promessa o dazione; le due norme si ponevano, pertanto, in rapporto di alternatività.

Mediante la nuova formulazione dell'articolo 346-bis, il legislatore, prescindendo dall'esistenza di un reale rapporto di influenza, così come dall'eventuale inganno di una parte a danno dell'altra, rinuncia alla distinzione tra le due fattispecie prevedendo un unico delitto di traffico di influenze illecite che ingloba il delitto di millantato credito, contestualmente abrogato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3.

internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali”). Peraltro, la predetta legge ha eliminato al comma 2, numero 2), dell'art. 323-bis le seguenti parole “[...] qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria”.

⁵⁸ L'articolo in analisi è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, nel novero degli articoli richiamati dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. 231/2001.

L'art 346-bis inoltre, prevede quale contropartita della mediazione non soltanto una prestazione patrimoniale ma “denaro o altra utilità” estendendo, così, la portata incriminatrice del mercimonio anche alla mediazione illecita in cui il prezzo non ha contenuto patrimoniale.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

L'art. 356 c.p. si configura quale reato proprio, di evento e ha per bene giuridico protetto il buon andamento della pubblica amministrazione, ovvero la tutela della economicità delle operazioni e la qualità del risultato. Elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato è il dolo generico. Il delitto è ravvisabile non soltanto in caso di fraudolenta somministrazione, ma anche in caso di un contratto di appalto; l'articolo 356 c.p., come chiarito dalla giurisprudenza, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, a prescindere dagli schemi contrattuali prescelti.

L'inadempimento contrattuale preso in considerazione dall'articolo 355 c.p., e richiamato dall'art. 356 c.p., consiste nella mancata consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna, delle cose od opere dovute; ipotesi per le quali occorre la sola constatazione dell'illiceità civile dell'inadempimento per la configurazione del reato.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 356 codice penale, che in genere riguardano gli inadempimenti che si concretizzano nella consegna di cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti, si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento di frode. Non si richiede, pertanto, un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis⁵⁹ c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

⁵⁹ Come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 la quale ha ampliato la cornice edittale, prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da 2 a 7 anni, in luogo di quella previgente da 1 a 6.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Le fattispecie dei delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis⁶⁰ del d.lgs.231/01)

Falsità in monete, in carte monete e in valori di bollo (Artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.)

Le norme penali richiamate fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario. Oggetto materiale è la moneta sia estera che nazionale, avente corso legale nello stato o all'estero.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (Art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. punisce la condotta di chi contraffaccia o altera i marchi o segni distintivi nazionali od esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi contraffatti o alterati. Si ritiene che la tutela assicurata da questa norma riguardi soltanto i marchi registrati ed operi entro i confini di efficacia del brevetto.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce il soggetto che introduca nel territorio italiano per farne commercio, oppure detenga per vendere, ovvero ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, senza essere concorso nel reato di contraffazione di cui all'art. 473 c.p.

Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art. 25-ter (c.d. reati societari).

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)

Questo reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso⁶¹;

⁶⁰ Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 25.9.2001, n. 350 e successivamente sostituito dall'art. 15, comma 7 L. 23.7.2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia")

⁶¹ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Per quanto concerne invece l'art. 2621 *bis* c.c., fatti di lieve entità, la fattispecie punisce gli stessi soggetti per la stessa condotta descritta dall'art. 2621 c.c., con la particolarità che la cornice edittale è ridotta qualora, “*tenuto conto della natura e delle dimissioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*”, i fatti siano di lieve entità. Il secondo comma dell'art. 2621 *bis* c.c. dispone che si applichi la stessa pena del primo comma qualora i fatti ivi descritti riguardino una società che non superi i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/1942; in tale ultimo caso però, la procedibilità richiede la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Questo reato si realizza quando le medesime condotte descritte negli articoli 2621 e 2621 *bis*, c.c. sono commesse in danno di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. A tali società sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci e che per quanto riguarda la procedibilità, richiede la querela della persona offesa. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli

amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia - lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche.

In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente medesimo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che, alla sua commissione da parte degli amministratori, consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento

penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. posto a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Mentre la fattispecie di corruzione tra privati dal lato passivo è un "reato proprio", nel senso che l'autore materiale del reato deve essere uno dei soggetti societari indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 2635, c.c., il reato di corruzione tra privati dal lato attivo, previsto al comma 3, unica ipotesi di reato presa in considerazione dal D.lgs. n. 231/2001, è un reato comune, che punisce la condotta di chiunque agisca per corrompere (tramite l'offerta, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità) le persone indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 2635, c.c.

Ai fini del D.lgs. n. 231/2001 rileva, dunque, la condotta di chiunque rivesta la qualifica di soggetto sottoposto o apicale di una società e corrompa i soggetti di un'altra società (ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori, nonché i soggetti che nell'ambito organizzativo esercitano funzioni direttive diverse e i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza).

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. 38/2017, è stato eliminato dagli elementi necessari per l'integrazione del reato il documento patrimoniale, trasformando la fattispecie criminosa da reato di evento a reato di pericolo, bastando per la sua integrazione unicamente la condotta.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in esame, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 38/2017, ha lo scopo di anticipare la soglia di punibilità rispetto a quanto previsto dall'art. 2635 c.c.. Se infatti quest'ultimo punisce l'agente quando il patto tra corruttore e corrotto viene concluso, la fattispecie prevista dall'art. 2635-bis c.c. anticipa la punibilità all'offerta o alla promessa che il corruttore rivolga al destinatario. Ulteriore elemento del reato è rappresentato dalla mancata accettazione da parte del destinatario di quanto offerto o promesso dal corruttore.

Ai fini del D.lgs. n. 231/2001, rileva unicamente quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. La condotta che potrebbe dare origine alla responsabilità dell'ente è quella posta in essere da un soggetto apicale o sottoposto che tenti la corruzione, tramite offerta o promessa, dei soggetti di un'altra società indicati al comma 1 dell'art. 2635 c.c..

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (la quale ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento).

Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25-quater del d.lgs. 231/2001)

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della

disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità *ex d.lgs. 231/2001*, con riferimento alla categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, le seguenti fattispecie:

– quanto ai delitti previsti dal codice penale:

- **art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):** «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».
- **art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati):** «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni».
- **art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche con internazionale):** “Chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.
- **art. 270 quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale):** “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.”
- **art. 270 sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo):** «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».
- **art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione):**“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di

un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

- **art. 280-bis. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi):** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.
- **art. 289 bis. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione):** “Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”
- **art.302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo):** Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
- **art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata):** «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti [id est: cospirazione politica mediante associazione; banda armata] è punito con la reclusione fino a due anni».

– quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- l'art. 1 della l. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- La l. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- La l. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Le fattispecie dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art.25 quater.1 del d.lgs.231/01)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Le fattispecie dei reati e illeciti di market abuse (art.25 sexies del d.lgs.231/01)

Generano la responsabilità diretta dell'ente tanto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, quanto gli omologhi illeciti amministrativi, previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter d. lgs 58/98.

Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs 58/98)

Il delitto di cui all'art. 184 co. 1 d. lgs 58/98 contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. tipping);
- divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. tuyautage).

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce: chiunque commette una delle condotte indicate sub a), b) o c) «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d. lgs 58/98)

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis co. 1 e co. 2 prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè

rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalle due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di tipping (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di tuyautage (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).

Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187 bis co. 4. E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.

Reato di manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs 58/98)

Il delitto previsto dall'art. 185 d. lgs 58/98 contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

- diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio informativo);
- compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato ex ante (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare:

- a) per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo; § 2) per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;
- b) la clausola 'compimento di operazioni simulate' rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine 'simulate' comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo

assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa). Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione; la nota 'altri artifici' è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli 'artifici', di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter d. lgs 58/98)

L'art. 187 ter punisce sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

- diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggio c.d. informativo);
- (illecito amministrativo di aggio c.d. manipolativo) compimento di:
 - operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell'art. 187 ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell'attività professionale, mette conto di segnalare che il termine "fuorvianti" (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di 'difforme dal vero' (ciò che corrisponde al 'falso'), bensì di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell'art. 187 ter non vi è alcun richiamo alla natura "sensibile": l'assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese nell'area dell'illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo

che la formula “forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari” – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l’investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un’altra, secondo lo schema generale indicato dall’art. 181 co. 4.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell’idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la regolamentazione Consob: l’art. 187 ter co. 6 demanda infatti a Consob di rendere noti “gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato”.

In specifico occorre inoltre notare:

L’art. 187 ter co. 4 contempla una causa di giustificazione espressamente limitata alle figure d’illecito di cui ai punti 2.a e 2.b., consistente nel fatto “di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato”. La scriminante – la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dall’incolpato – consiste in due distinti elementi: aver agito per motivi legittimi e l’aver rispettato prassi di mercato ammesse.

In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell’agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l’incidenza sul mercato consegua a un’operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all’estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma dell’art. 187 ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies del d.lgs. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La condotta del reato in esame prevede l’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La condotta del reato in esame, descritta dal primo comma, è identificabile con i seguenti tipi di azioni: il reclutamento o l’induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione, l’organizzazione o il controllo della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto. Tra le condotte tipiche è ricompreso anche il trarre profitto dalla prostituzione del minore.

Il secondo comma prevede il compimento di atti sessuali con il minore, entro i quattordici anni, in cambio di un corrispettivo o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La condotta consiste nel reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire, anche al di fuori del territorio dello Stato, trasportare, cedere l'autorità, o nell'ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)La condotta del reato richiamato prevede il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Ulteriore condotta punibile è quella di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista una circostanza speciale qualora il reato venga compiuto tramite violenza o minaccia.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Il reato in esame si pone in una posizione prodromica rispetto ai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies.

Tale posizione prodromica si incentra sull'attività di adescamento, da parte del soggetto agente, intesa come attività di volta a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Circa la punibilità è rilevante notare che questa si integra "se il fatto non costituisce più grave reato", lasciando intendere in questo modo che il delitto di adescamento è punibile solo qualora non si siano integrati il tentativo o il reato fine di cui sopra.

Le fattispecie dei reati transnazionali richiamati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n.146

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sanzionate dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25 septies)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art.25-septies.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il d.lgs. 231/2001, nello specifico, prevede due ipotesi diverse di reato. La prima riguarda il caso in cui il delitto di cui all'art. 589 c.p. sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008⁶². Tali violazioni sono, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra i 3 mesi e 1 anno.

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il delitto di cui all'art. 589 c.p., salvo quanto previsto da

⁶² Art. 55 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a). b). d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18. comma 1. lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17. comma 1. lettera b). salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1. lettera a). si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (...)"

quanto descritto in precedenza, sia commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; in tal caso si applica una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra i 3 mesi e 1 anno.

Dall'analisi delle due ipotesi pare chiaro come la seconda si ponga come caso residuale e generico rispetto alla prima.

Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento contemplato dal summenzionato reato, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori⁶³.

Con riferimento alla responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001, si rileva che, nel caso di commissione del reato in esame, il presupposto del vantaggio per la società potrebbe, ad esempio, essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.).

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

⁶³A tal proposito ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 3 (Il contesto normativo in cui "si innesta" l'art. 25-septies), 2008, 3, precisa che: "Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative che impongono regole e misure di tutela specificamente finalizzate a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro e/o l'insorgere di patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. L'art. 25-septies estende, per l'appunto, la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose, con esclusivo riguardo a quelli derivanti dalla violazione di dette disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso di norme che presentano la peculiarità di non approntare, come di regola avviene, un apparato statico e definito di precetti e sanzioni: è il caso dell'art. 2087, denominato in giurisprudenza quale "norma di chiusura" dell'intero sistema antinfortunistico, che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori, laddove dispone che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Giova a tal proposito ricordare come tale norma sia stata intesa dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione nel senso che all'imprenditore è fatto obbligo di ispirare la propria condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza del momento. Si ricorda ancora come anche la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla portata dell'art. 2087, con la sentenza n. 312 del 18 luglio 1996, precisando che l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce a tutte le misure che nei diversi ambiti di attività corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti. Tale norma - che, si ripete, contiene un precetto di ordine generale - ha trovato specificazione nell'ambito della C.d. legislazione prevenzionistica speciale, dapprima con i DPR degli anni '50, successivamente nel noto d.lgs. 626/1994. In particolare, l'obiettivo perseguito da quest'ultimo decreto è quello di attuare una tutela "partecipata" delle condizioni di salute dei lavoratori attraverso una organizzazione sistematica e proceduralizzata degli obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro eliminazione/riduzione. Il perseguimento di detto obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite, più in generale, ai fini della adozione dei modelli organizzativi, ossia attraverso il risk assessment (previsto anche dall'art. 4, co. 1, dell'abrogato d.lgs. n. 626 del 1994) finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ed il risk management ossia l'adeguamento del sistema di controllo interno, anche mediante la selezione delle misure preventive (destinate ad essere costantemente aggiornate a norma dell'art. 4, co. 5, letto c), che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui i soggetti dell'impresa devono attenersi".

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001, si rileva che, nel caso di commissione del reato in esame, il presupposto del vantaggio per la società potrebbe, ad esempio, essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 *octies* del d.lgs.231/01

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art.25-*octies*.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)

L’art. 648 ter.1 c.p. incrimina “...*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa...*”.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non

sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis del d.lgs.231/01)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui

- ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
 - **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):** “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
 - **Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):** “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
 - **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):** “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
 - **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):** “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
 - **Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):** “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
 - **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):** “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;
 - **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
 - **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):** “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
 - **Uso di atto falso (art. 489 c.p.):** “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
 - **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):** “Chiunque, in tutto

o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):** “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.):** “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.).

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.).

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.).

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.).

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.).

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.).

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.).

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.).

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.).

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.).

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis n.1 del d.lgs. 231/2001)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione

di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento

all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili sempre che siano state osservate, in relazione al titolo di proprietà industriale usurpato o violato, le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti descritti sono punibili a condizione che siano state osservate, in relazione alle indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione o alterazione, le norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art.24 ter del d.lgs.231/01)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art.25-ter.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): si veda quanto sopra riportato.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.): si veda quanto sopra riportato.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): si veda quanto sopra riportato.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, comma terzo, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs.231/01)

Con legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti in relazione anche ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (**art. 171, co. 1, lett- a-bis) e 3**);
- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero

- l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (**art. 171 bis, co. 1**);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102 *bis* e 102 *ter*), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (**art. 171 bis**);
 - se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (**art. 171 ter, lett. a, b, c, d e f**);
 - la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (**art. 171 ter, lett. e**);
 - la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (**art. 171 ter, lett. f bis e h**);
 - la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181 *bis*, co. 2) (**art. 171 septies**);
 - la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (**art. 171 octies**).

La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 *decies* del d.lgs.231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti

alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere⁶⁴.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-novies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla trans nazionalità.

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs 231/2001)

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)

Il comma primo dell'art. 452-bis, c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro della materia (acque, aria e rifiuti), ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Con riguardo all'ambito di applicazione di tale delitto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del d.lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione delittuosa, con il più grave reato di disastro, che pretende (come si dirà *infra*) un'alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell'ecosistema.

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

La disposizione prevede che “costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a

⁶⁴ La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

pericolo”.

Si ritiene sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si può verificare quando l’eliminazione dell’alterazione dell’ecosistema risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione “e”) che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici e che però non richiedano l’emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.

Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

L’art. 452-quinquies c.p. introduce le ipotesi in cui l’inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino a un massimo di due terzi.

In proposito, riguardo al significato da attribuire alla colpa in relazione ai reati ambientali, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi della violazione di norme cautelari c.d. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antiggiuridico da parte dell’agente modello.

Il secondo comma dell’art. 452-quinquies contempla un’ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo, ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; (Art. 452-sexies c.p.)

L’art. 452-sexies c.p. incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, e un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

L’art. 452-octies c.p. dispone: (i) l’aumento delle pene previste dall’art. 416 c.p. quando l’associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere taluno delitti previsti dal Titolo VI-bis del codice penale; (ii) che sono aumentate le pene previste dall’art. 416 bis c.p. quando l’associazione a carattere mafioso sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del codice penale ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; (iii) infine, che entrambe le dette pene siano ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.)

Il reato in esame si verifica quando, chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)

Tale fattispecie, introdotta all'interno del Codice Penale con D. Lgs. n. 21/18 si realizza allorché taluno, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato in esame prevede la pena della reclusione da uno a sei anni salvo che si tratti di rifiuti ad alta radioattività; in tale ultimo caso la pena prevista è della reclusione da tre a otto anni.

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (art. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- *scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).*

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- *deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);*
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. b));
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);

- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo)⁶⁵;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE⁶⁶ (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6)⁶⁷;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo)⁶⁸;
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Con riferimento a tale fattispecie di reato si segnala che il D. Lgs. 21/2018 recante “Disposizioni in materia di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”. ha abrogato il reato di cui all’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, introducendo, al contempo, il nuovo reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. Pertanto, sebbene il testo del D. Lgs. 231/2001 non sia stato modificato di conseguenza, come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. 21/2018, il richiamo all’art. 260 D. Lgs. 152/2006 operato all’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452 - quaterdecies c.p.

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di

⁶⁵ Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo si segnala che da gennaio 2019, in seguito all’emanazione del D.l. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all’Art. 188 ter del D. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell’ambiente ha provveduto all’introduzione di un “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che tuttavia non è ancora operativo. Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l’utilizzo del sistema tradizionale “cartaceo”, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati “digitali” previste dall’Art. 194-bis del D.lgs. 152/2006. Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall’Art. 258 del predetto D.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall’Art. 260 bis del medesimo D.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché “accessorie” alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

⁶⁶ Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

⁶⁷ Si veda la nota 65.

⁶⁸ Si veda la nota 65.

individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n. 549, art 3, comma 6, in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii., alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Le fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione)

L' art. 22, comma 12-bis condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che assume lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5 d.lgs. 286/1998)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi

internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Le fattispecie di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa.

Le fattispecie sono identificate dall'art. 25-terdecies, che è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167 e che richiamava i delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis⁶⁹, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; attualmente, in forza dell'abrogazione dell'art. 3, legge 654/1975, operata dall'art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. 21/2018, il richiamo sarebbe da intendersi riferito all'art. 604-bis c.p., articolo inserito dalla medesima legge.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o

⁶⁹ “Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232”.

gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Le fattispecie di reato di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il richiamo operato dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto, è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 39. Tale legge ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. L'art. 25-*quaterdecies*, in particolare, richiama il reato di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Frode in competizione sportiva (art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e s.m.i.).

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Esercizio abusive di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 e s.m.i.).

Le fattispecie di reato di vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive.

Sono ricomprese nell'art. 1 *sexies*, del d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; tale articolo, al comma 1-*bis*, introdotto dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con la legge 8 agosto 2019, n. 77, prevede che le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applichino anche ai soggetti descritti dall'art. 1 del Decreto, ovvero gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Art. 1-*sexies*, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88: comma 1 “chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende titoli di accesso alle manifestazioni sportive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. (...)”

Comma 1-*bis*: “Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I Reati Tributari

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato introdotto dall'art. 39, comma 2 del d.l. 124/2019; quest'ultimo è stato convertito con modifiche dalla legge 157/2019 e successivamente nuovamente modificato dal D. Lgs. 75/2020.

L'art. 25 *quinquiesdecies* in particolare richiama:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74/2000, comma 1 e comma 2 bis)

Tale ipotesi di reato prevede la reclusione da quattro a otto anni per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Infine, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato è commessa da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Tale reato rileva ai fini del Decreto qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato è commessa da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

il delitto è parimenti commesso da chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato rileva ai fini del Decreto qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. 74/2020)

Tale ipotesi di reato è commessa da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila;

il reato è parimenti commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Tale reato rileva ai fini del Decreto qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il Contrabbando

L'art. 25 *sexiesdecies* è stato introdotto dal D. Lgs. 75/2020 e riguarda le fattispecie ricomprese nel D.P.R. 43/1973 – Testo Unico della Legislazione Doganale.

L'art. 25 *sexiesdecies* in particolare richiama:

Il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.)

Il reato qui in esame è integrato dal capitano dell'imbarcazione (trattasi dunque di reato proprio):

- a) con la quale vengono introdotte, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle alla più vicina dogana nazionale di confine;
- b) che, senza autorizzazione della dogana e trasportando merci estere nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono presenti uffici doganali italiani, e salvi comunque i casi di forza maggiore, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla fonda o si mette comunque in comunicazione con il territorio doganale italiano in modo tale da rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci.

Alla stessa pena di cui sopra soggiace chiunque nasconda sulla nave merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale;

L'art. 102 T.U.L.D., richiamato in modo espresso, stabilisce infatti l'obbligo per i capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo). La violazione dolosa di tale obbligo costituisce l'elemento materiale. In relazione alla lettera b), ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente la tenuta da parte del soggetto agente di uno dei comportamenti previsti dalla norma, descrivendo dunque un reato di pericolo.

Si noti che l'ultimo comma è invece qualificabile come reato comune.

Il contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.)

Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di reato di cui all'art. 283 T.U.L.D. in quanto si riferisce alla movimentazione di merci via mare invece che per via lacustre. Anche in questo caso l'ipotesi prevista al comma 2 è una ipotesi di reato comune.

Ai sensi dell'art. 284 c. 1 T.U.L.D., commette il reato il capitano della nave che:

- a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla fonda in prossimità del lido, salvi i casi di forza maggiore;
- b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono presenti uffici doganali ovvero sbarca o trasborda merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 16 T.U.L.D., salvi i casi di forza maggiore;
- c) trasporta senza manifesto di carico merci estere con navi di stazza netta non superiore a 200 tonn., nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.)

In maniera simile a quanto previsto per il reato di cui all'art. 284 T.U.L.D., anche il comandante di un aeromobile è soggetto alla pena prevista per il reato in esame nel caso in cui

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Il contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.)

La disposizione de qua prevede la pena a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine: non previamente autorizzati, ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Si evidenzia che nella definizione di "territori extra-doganali" rientrano unicamente i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché le acque nazionali del Lago di Lugano; ad essi sono però assimilati (ex art. 2 c. 5 T.U.L.D.):

- i. i depositi franchi di cui all'art. 164 T.U.L.D., istituibili con provvedimento amministrativo nelle città marine o nelle località interne che rivestono carattere di particolare importanza ai fini del commercio internazionale;
- ii. i punti franchi di cui all'art. 166 T.U.L.D., istituibili con apposita legge nelle stesse località in cui possono essere istituiti depositi franchi;
- iii. il regime di extra-territorialità previsto per i macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati al di fuori del mare territoriale nelle attività di: prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi e di sostanze minerali; di costruzione di installazioni di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, la posa o riparazione di cavi o tubazioni (cfr. art. 132 T.U.L.D.);
- iv. il regime di extra-territorialità delle provviste di bordo imbarcate o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato (cfr. art. 254 T.U.L.D.), le quali vengono considerate uscite in transito o in riesportazione, se extracomunitarie, o in esportazione definitiva, se comunitarie o comunque previamente immesse in libera pratica.

Il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.)

Il reato in esame si integra qualora chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 T.U.L.D., disciplinante la rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

Il contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.)

Il reato in esame è un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere:

- a) in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7;
- b) ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

Il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.)

Il reato in esame è integrato da chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

Il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290 T.U.L.D.)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Il contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

L'“artificialità” e la “fraudolenza” richieste dal legislatore possono essere riscontrate nei casi in cui il trattamento, la manipolazione o il comportamento tenuto dall'autore del reato non sia economicamente o giuridicamente giustificabile e si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis T.U.L.D.)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter T.U.L.D.)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno

ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia venti ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri art. 291-quater T.U.L.D.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Gli altri casi di contrabbando, ad eccezione di quelli concernenti i T.L.E. (art. 292 T.U.L.D.)

Con disposizione di chiusura, l'art. 292 T.U.L.D. prevede la sanzione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti nei confronti di chiunque – mediante comportamenti non riconducibili alle fattispecie sopra puntualmente descritte – sottrae merci al loro pagamento.

Le fattispecie aggravanti (art. 295 T.U.L.D.)

Secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, la pena è determinata in misura non inferiore a 5 e non superiore a 10 volte i diritti di confine evasi in tutti i casi in cui il reato sia commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.